

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 67 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo CIRRINCIONE, Felice Maria IANNUZZI, Raffaele SENAPE, Leonardo SORRENTINO, Pasquale SORRENTINO e Saverio VITA, e delle società A.S.D. LA CILENTANA SPORT avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO CIRRINCIONE, calciatore della società ASD CILENTANA SPORT, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 39 delle NOIF, per aver preso parte alla gara *ASD Giffoni Salvatore Anselmo – ASD La Cilentana Sport* del 10.11.2019, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

FELICE MARIA IANNUZZI, calciatore della società ASD CILENTANA SPORT, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 39 delle NOIF, per aver preso parte alla gara *ASD Giffoni Salvatore Anselmo – ASD La Cilentana Sport* del 10.11.2019, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

RAFFAELE SENAPE, calciatore della società ASD CILENTANA SPORT, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 39 delle NOIF, per aver preso parte alla gara *ASD La Cilentana Sport – Pol. Santa Maria Cilento* del 07.11.2019, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

LEONARDO SORRENTINO, calciatore della società ASD CILENTANA SPORT, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 39 delle NOIF, per aver preso parte alla gara *ASD Giffoni Salvatore Anselmo – ASD La Cilentana Sport* del 10.11.2019, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

PASQUALE SORRENTINO, Dirigente Accompagnatore all'epoca dei fatti della società ASD CILENTANA SPORT, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione delle gare di cui sopra, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori SORRENTINO Leonardo, CIRRINCIONE Lorenzo, SENAPE Raffaele e IANNUZZI Felice Maria, consegnata al Direttore di Gara;

SAVERIO VITA, Presidente all'epoca dei fatti della società ASD CILENTANA SPORT, in quanto tale tenuto all'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva e delle norme federali, ai sensi dell'art. 2 comma 1, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori SORRENTINO Leonardo, CIRRINCIONE Lorenzo e IANNUZZI Felice Maria nella gara *Giffone Salvatore Anselmo – La Cilentana Sport* del 10/11/2019 e del calciatore SENAPE Raffaele nella gara *ASD La Cilentana Sport – Po. S. Maria Cilento* del 07.11.2019;

A.S.D. LA CILENTANA SPORT, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente p.t. sig. VITA Saverio, all'Accompagnatore ufficiale sig. SORRENTINO PASQUALE ed ai calciatori SORRENTINO LEONARDO, CIRRINCIONE Lorenzo, SENAPE Raffaele e IANNUZZI Felice;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lorenzo CIRRINCIONE, Felice Maria IANNUZZI, Raffaele SENAPE, Leonardo SORRENTINO, Pasquale SORRENTINO e Saverio VITA, e dal Sig. Carlo ALLEVA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LA CILENTANA SPORT;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Lorenzo CIRRINCIONE, 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Felice Maria IANNUZZI, 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Raffaele SENAPE, 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Leonardo SORRENTINO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale SORRENTINO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Saverio VITA, e di 1 (uno) punto di penalizzazione e € 300 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. LA CILENTANA SPORT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina